



## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ED IPOGEI**

- Art. 1 – Finalità e principi.**
- Art. 2 - Raccolta dei funghi ipogei.**
- Art. 3 - Raccolta dei funghi epigei.**
- Art. 4 - Autorizzazione alla raccolta.**
- Art. 5 - Richiesta rilascio permesso.**
- Art. 6 - Rilascio del permesso.**
- Art. 7 - Limiti alla raccolta.**
- Art. 8 - Modalità di raccolta.**
- Art. 9 - Residenza e proprietà fondiaria.**
- Art. 10 - Vigilanza**
- Art. 11 – Violazioni e sanzioni.**
- Art. 12 – Raccolta ai fini scientifici.**
- Art. 13 – Entrata in vigore.**

## **Art. 1 – Finalità e principi.**

Il presente regolamento disciplina la raccolta dei funghi epigei ed ipogei spontanei nel territorio del Parco della Murgia Materana, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 Agosto 1993, n. 352, e della L.R. 14 dicembre 1998, n. 48, così come modificata dalla L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e nel rispetto del Piano del Parco. Nel territorio del Parco della Murgia Materana la raccolta dei funghi epigei ed ipogei spontanea è comunque subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Tali obiettivi vengono perseguiti dal Parco anche attraverso le misure di contingentamento della raccolta secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

## **Art. 2 – Raccolta dei funghi ipogei.**

E' vietato in tutto il territorio del Parco la raccolta dei corpi fruttiferi di funghi ipogei (tartufi).

## **Art. 3 – Raccolta dei funghi epigei.**

1. Per raccolta, ai sensi del presente regolamento, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie;
2. E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie;
3. La raccolta dei funghi è comunque vietata nelle aree del Parco ricadenti in zona "A" (Riserva Integrale) ed in altre aree eventualmente individuate dall'Ente Gestore nel Piano del Parco e come segnalato dall'apposita cartellonistica.

## **Art. 4 – Autorizzazione alla raccolta.**

- 1) Sono autorizzati alla raccolta i residenti nel Parco e/o i proprietari di terreni ricadenti nel Parco.
- 2) Possono essere autorizzati alla raccolta i residenti nei Comuni del Parco in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nelle L.R. n. 48 del 14/12/98 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 5- Richiesta rilascio del permesso.**

- 1) La richiesta del permesso deve essere presentata agli uffici dell'Ente Parco compilando apposito modello disponibile sul sito internet ([www.parcomurgia.it](http://www.parcomurgia.it)) o presso gli uffici dell'Ente stesso;
- 2) Il permesso è personale, non è cedibile, ed è valido per un periodo di mesi 6;
- 3) I permessi verranno rilasciati presso la sede dell'Ente Parco;
- 4) L'Ente Parco in considerazione della disponibilità della risorsa fungina e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso, stabilisce ogni anno il numero massimo di permessi da rilasciare per ogni tipologia. Nel caso che la domanda di richiesta di permesso superi la disponibilità annuale stabilita, verrà tenuta presente la data di presentazione della richiesta.
- 5) Le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma di legge;

## **Art. 6- Rilascio dei permessi.**

- 1) Ai residenti nel Parco e/o proprietari e conduttori di terreni ricadenti nel Parco il permesso sarà rilasciato gratuitamente;
- 2) Ai residenti dei comuni del Parco il permesso sarà rilasciato previo versamento, presso gli uffici dell'Ente Parco, della somma di €52,00;
- 3) Le somme rivenienti dal rilascio dei permessi saranno destinati dal Parco della Murgia Materana per il conseguimento dei fini istitutivi;

- 4) La misura della quota pecuniaria è aggiornata, con provvedimento dirigenziale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatesi nei due anni precedenti.

#### **Art. 7 – Limite alla raccolta.**

Il limite giornaliero pro-capite per ogni persona autorizzata è determinato in Kg 1 di funghi, secondo quanto previsto dall'art. 64 dell'allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco.

#### **Art. 8 – Modalità di raccolta.**

1. Le autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei saranno valide per i giorni: di martedì, venerdì e domenica. I residenti all'interno del perimetro del Parco ed i proprietari o conduttori di terreni a destinazione agricolo forestale di estensione superiore ai cinque ettari, sono autorizzati alla raccolta per tutti i giorni della settimana. La raccolta è ammessa, nei limiti di cui al precedente art.5, esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto;
2. I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto;
3. La raccolta va effettuata manualmente, evitando l'uso di rastrelli, uncini o altri attrezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica;
5. La raccolta è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari possessori;
6. La raccolta è vietata nelle aree percorse da incendio o di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante;
7. E' vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto;

#### **Art. 9 – Residenza e proprietà fondiaria.**

Ai fini del presente regolamento, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente dei comuni aderenti al Parco.

#### **Art. 10 – Vigilanza.**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 2 del 1998 art. 21.

#### **Art. 11 – Violazioni e sanzioni.**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione, il ritiro del permesso e le seguenti sanzioni pecuniarie irrogate nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/81:

- 1) Da €50,00 a €500,00 per ogni Kg. o frazione, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- 2) Da €100,00 a €750,00 per ogni Kg o frazione, di funghi raccolti senza permesso;
- 3) Da €150,00 a €1000,00 per ogni Kg o frazione, di funghi raccolti nelle zone interdette;
- 4) La contraffazione del permesso sarà perseguita secondo legge;
- 5) Da € 50,00 a € 100,00 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;
- 6) Da €100,00 a €500,00 per chi viola le altre disposizioni di legge;

- 7) Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati, previa verifica delle norme di igiene dei prodotti alimentari, ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi, ecc. o distrutti, avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati;

#### **Art. 12 – Raccolta ai fini scientifici.**

L'Ente Parco della Murgia Materana può autorizzare la raccolta di funghi, anche in deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente regolamento, per particolari necessità di ricerca scientifica, o eccezionalmente in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.

#### **Art.13 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecuzione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Regionale, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo dell'Ente e a quello degli Enti facenti parte della Comunità del Parco.